

**REGOLAMENTO PER I TRASPORTI ECCEZIONALI
PER PERCORSI E TRANSITI INTERNI
ALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI TERMOLI**

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. DEFINIZIONI	3
3. VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI	4
4. DISCIPLINA AUTORIZZATIVA.....	5
4.1 Presentazione Istanza	5
4.2 I tipi di autorizzazione alla circolazione	5
4.3 L'istanza.....	6
4.4 L'autorizzazione.....	6
5. Spese d'istruttoria	8
6. La scorta nei trasporti eccezionali	9

1. INTRODUZIONE

Sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" (a seguire "Codice").

I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d'opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, ai sensi del Codice, devono essere in possesso di specifica autorizzazione.

Le funzioni autorizzative alla circolazione dei veicoli e trasporti sopra menzionati, relativamente alla rete stradale regionale, esclusa la rete autostradale e stradale nazionale, sono regolamentate dall'art. 66 della Legge regionale 20 agosto 1984 n. 19.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione Molise come al comma 1 art. 66 della L.R. 19/1984. Qualora la richiesta di autorizzazione interessi la circolazione di veicoli su percorsi ricadenti nella sola circoscrizione territoriale del Consorzio, l'autorizzazione verrà rilasciata direttamente dal Cosib proprietario della strada su delega della Regione, (comma 3 art. 66 della L.R. 19/1984). Pertanto, la richiesta di autorizzazione va prodotta al Consorzio in uno con il versamento dell'eventuale indennizzo.

Le presenti Linee Guida hanno pertanto finalità di indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione, sulla rete stradale consortile, dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, dei mezzi d'opera, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, nonché per la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi di rilascio. Per tutto quanto non esplicitato nelle presenti Linee guida si rimanda alle norme in vigore, in particolare all'art. 66 della L.R. 19/1984 e al Codice della Strada.

2. DEFINIZIONI

- ❖ **Itinerario/Percorso:** descrive il tracciato seguito nello spostamento, dà origine a destinazione, che deve essere individuato su supporto cartografico o con elenchi strade puntuali. Ha una origine e una destinazione finale invariabili; è ripetitivo se restano inalterate le tratte stradali sulle quali avviene il transito; può essere modificato dall'Ente proprietario per motivi di viabilità e sicurezza del traffico.
- ❖ **Area:** ambito territoriale che comprende l'itinerario dello spostamento - dà origine a destinazione - e i possibili tracciati alternativi richiesti dall'operatore in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, individuati in ragione delle caratteristiche della viabilità e della sicurezza del traffico ovvero, per alcune tipologie di veicoli/trasporti, l'insieme dei comuni in cui sia necessario operare; l'area non può estendersi all'intero territorio regionale.
- ❖ **Viaggio:** comprende oltre allo spostamento di sola andata anche l'andata e il ritorno, con condizioni di andata a carico e di ritorno a vuoto, o viceversa, in base alle esigenze funzionali dello specifico trasporto da effettuare.
- ❖ **Carico del trasporto in condizione di eccezionalità:** in relazione all'art. 10, comma 2, lettera b), del Codice, deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno un elemento che per

essere trasportato richiede l'utilizzo di un veicolo o complesso di veicoli eccezionali. Le condizioni di eccezionalità si riferiscono al trasporto di cose indivisibili le cui dimensioni e/o massa eccedono i limiti stabiliti dall'art. 61 e/o dall'art. 62 del Codice.

- ❖ **Cose indivisibili:** quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli artt. 61 o 62 del Codice, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

3. VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

La normativa che disciplina la categoria dei trasporti eccezionali è l'articolo 10 del codice della strada che distingue tra:

1) VEICOLI ECCEZIONALI, *quei veicoli che in base alla propria configurazione di marcia superano i limiti di dimensione e di massa stabiliti dagli articoli 61 e 62 del codice della strada. I limiti di sagoma e di massa sono:*

- Lunghezza: 16,50 metri se auto o trattore con rimorchio o semirimorchio,
18,75 metri se camion costituiti da motrice con rimorchio.
- Larghezza: 2,55 metri / 2,60 metri nel caso di trasporti a temperatura controllata.
- Altezza: 4,00 metri
- Peso: 18-20 tonnellate nel caso di veicolo isolato a due assi,
22-24 tonnellate nel caso di convogli articolati da 3 a 5 o più assi.

Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione.

Quando a essere superato è il peso, i veicoli eccezionali prendono il nome di **mezzi d'opera**.

I mezzi d'opera (art. 54 comma 1 lettera n del Codice) comprendono i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia e stradale, di escavazione mineraria e simili ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.

I limiti di peso sono:

- 13 tonnellate per l'asse più caricato;
- 20 per i veicoli a 2 assi;
- 33 per i veicoli a 3 assi;
- 40 per i veicoli con numero superiore di assi.

A causa del peso notevole, i mezzi d'opera per i trasporti eccezionali sono obbligati a richiedere specifiche autorizzazioni per il transito.

Sono inoltre considerati veicoli eccezionali:

Le macchine operatrici (artt. 58 e 114 del Codice) quelle semoventi o trainate, a ruote o cingoli, destinate a operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. Le stesse si distinguono in:

- ✓ macchine operatrici per l'edilizia e stradali, ripristino traffico, macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- ✓ veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del Codice sono considerate macchine operatrici eccezionali.

Le macchine agricole (artt. 57 e 104 del Codice) quelle a ruote o a cingoli destinate all'impiego agricolo e forestale che possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio

trasferimento e per il trasporto di prodotti agricoli nonché di addetti alle lavorazioni e attrezzature agricole utili a tali attività. L'art. 104 del Codice ne definisce le sagome e masse limite, oltre le quali sono considerate macchine agricole eccezionali.

Per ulteriori specifiche si fa riferimento all'art. 10 comma 2 e seguenti del Codice in considerazione delle specificità di alcune categorie di veicoli e trasporti eccezionali.

2) TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ che comprende:

- ✓ il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del Codice;
- ✓ il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli art. 61 e 62 del Codice, di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, prodotti siderurgici e laminati grezzi coils;
- ✓ il trasporto effettuato con veicoli:
 - ❖ il cui carico indivisibile sporge posteriormente più di 3/10 oltre la sagoma del veicolo;
 - ❖ il cui carico indivisibile sporge posteriormente per meno di 3/10 sulla lunghezza del veicolo ma che supera il limite di sagoma laterale;
 - ❖ il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
 - ❖ destinati al trasporto di mezzi eccedenti le sagome limite;
 - ❖ destinati al trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato oltre i limiti di sagoma o massa;
 - ❖ costituenti mezzi d'opera quando eccedono i limiti di massa;
 - ❖ con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto di animali vivi, balle o rotoli di paglia, macchine operatrici o agricole.

4. DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

I trasporti e i veicoli eccezionali, i mezzi d'opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada sono soggetti a specifiche autorizzazioni (artt. 10, 104 e 114 del Codice).

4.1 Presentazione Istanza

L'istanza di autorizzazione alla circolazione è presentata:

- alla Regione MOLISE per autorizzazioni relative a percorsi ricadenti nel territorio della Regione;
- al compartimento ANAS territorialmente competente per le autorizzazioni relative a strade statali;
- ai concessionari per le autorizzazioni relative alle autostrade;
- al **Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno** per i trasporti ricadenti unicamente all'interno dell'Agglomerato Industriale Cosib;

4.2 I tipi di autorizzazione alla circolazione

I tipi di autorizzazione alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all'art. 10 del Codice sono i seguenti:

AUTORIZZAZIONE SINGOLA: valida per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio su un unico itinerario individuato da origine e destinazione e composto da tratte stradali specificamente autorizzate;

AUTORIZZAZIONE MULTIPLA: valida per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio sull'itinerario o area specificatamente indicati; l'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimanga invariato l'itinerario e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 7, del Regolamento;

AUTORIZZAZIONE PERIODICA: valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio sull'itinerario o area specificatamente indicati; è rilasciata quando ricorrono **congiuntamente** le condizioni previste all'art. 13 comma 2 del Regolamento¹.

Non sono soggetti al rilascio di autorizzazione, in particolare, i veicoli indicati all'art. 10, comma 6 lettere a), b), b-bis), comma 7 (se sussistono tutte le condizioni ivi previste), commi 11, 12 (e art. 12 del Regolamento) 13 e 14, del Regolamento.

4.3 L'istanza

L'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata dall'operatore attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata, della Regione Molise o ove previsto del Consorzio (L.R. 20 agosto 1984, n.19).

Va' presentata almeno **quindici giorni prima** della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

In caso di domanda irregolare o incompleta i termini del procedimento sono interrotti. L'Ufficio competente comunica, sempre mediante pec, l'elenco dei documenti mancanti o eventuali altri motivi per i quali la domanda non può essere istruita, dando il termine massimo di 10 giorni per provvedere; i termini ricominciano a decorrere dal momento del perfezionamento della domanda.

Nel caso di particolari tipologie di merce trasportata, per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio o per altre rilevanti motivazioni, il soggetto che autorizza la circolazione del trasporto/veicolo eccezionale può chiedere chiarimenti ed eventuali specifiche tecniche rispetto alla natura e alla tipologia del trasporto.

Qualora l'itinerario e/o area indicati nell'istanza non consentano il transito del veicolo o trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, il Consorzio potrà proporre o concordare con il richiedente un percorso alternativo adeguato oppure invitare il richiedente medesimo alla ricerca di un percorso alternativo riformulando l'istanza di autorizzazione.

4.4 L'autorizzazione

L'autorizzazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, è rilasciata **entro quindici giorni di calendario** dalla presentazione dell'istanza.

Il rilascio dell'autorizzazione richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo: la relativa marca da € 16,00 (ulteriore a quella posta sull'istanza) è applicata ed annullata sul "Modulo Attestazione Bollo" qui allegato, da trasmettersi unitamente all'istanza.

L'autorizzazione è rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

Nell'autorizzazione sono indicate **tutte le prescrizioni** per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione; la stessa può imporre percorsi prestabiliti, limiti di velocità da rispettare e un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Codice. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinato al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

E' facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza alla circolazione.

Se il trasporto eccezionale è causa di maggior usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve essere determinato l'ammontare dell'**indennizzo**, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dall'art. 18 del Codice.

L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento di eventuali **accertamenti tecnici preventivi** e all'**organizzazione del traffico** eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle **opere di rafforzamento indispensabili**.

Nel caso di autorizzazioni singole e multiple, a provvedimento già rilasciato, la variazione del percorso comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

Le autorizzazioni in scadenza o scadute non possono essere **rinnovate**.

Per le istanze e le autorizzazioni relative alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali (artt. 104 e 114 del Codice) si richiama quanto sopra indicato, ad esclusione delle specifiche applicabili unicamente ai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità e ai mezzi d'opera.

L'istanza, soggetta a imposta di bollo, è sottoscritta per i mezzi agricoli dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato, e per le macchine operatrici dal proprietario ovvero dall'utilizzatore.

L'istanza deve essere completa della documentazione richiamata all'art. 268 del Regolamento (ivi compresa la rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale/schema grafico, ai sensi dell'art. 268 comma 1 c) e comma 7 e deve indicare l'itinerario e/o area e/o i comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo.

In particolare, nell'istanza è necessario specificare la tipologia del veicolo, come segue:

- trattrice agricola equipaggiata con attrezzature portate, semiportate o trainate;*
- convoglio agricolo;*
- mietitrebbiatrice e altre macchine operatrici agricole.*

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione Molise come al comma 1 art. 66 della L.R. 19/1984. Qualora la richiesta di autorizzazione interessi la circolazione di veicoli su percorsi ricadenti nella sola circoscrizione territoriale del Consorzio, l'autorizzazione verrà rilasciata direttamente dal Consorzio proprietario della strada su delega della Regione, comma 3 art. 66 della L.R. 19/1984. Pertanto, la richiesta di autorizzazione va prodotta al Consorzio in uno con il versamento dell'eventuale indennizzo.

La durata massima dell'autorizzazione per le macchine agricole eccezionali è compresa tra i 4 mesi e i 2 anni, rinnovabile.

La durata massima dell'autorizzazione per le macchine operatrici eccezionali è annuale, rinnovabile.

Ai sensi dell'art. 268 comma 3 del Regolamento, i titolari delle autorizzazioni accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto per il transito del veicolo, nonché l'assenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

5. SPESE D'ISTRUTTORIA

I costi delle istruttorie, differenziati in funzione del periodo e del numero dei transiti richiesti, saranno quantificati come segue:

- Per singolo viaggio € 150,00 + IVA (€ 100,00 spese d'istruttoria + € 50 a transito)*
- Fino a tre mesi o tre viaggi € 250,00 + IVA*
- Fino a sei mesi o sei viaggi € 400,00 + IVA*
- Fino a sei mesi o nove viaggi € 550,00 + IVA*
- Fino a dodici mesi o dodici viaggi € 700,00 + IVA*

6. LA SCORTA NEI TRASPORTI ECCEZIONALI

A seconda delle dimensioni, del peso e del tragitto da percorrere, l'articolo 10 del codice della strada può prevedere la presenza di una scorta per i trasporti eccezionali.

La scorta è obbligatoria nei seguenti casi:

- corsia larga meno di 3 metri quando il trasporto è eccezionale solo per la lunghezza o per l'altezza;
- corsia larga meno di 3,5 metri quando il trasporto è eccezionale anche in larghezza;
- veicolo o trasporto largo più di 3 metri;
- veicolo o trasporto lungo più di 25 metri;
- carico sporgente anteriormente di 2,5 metri;
- carico sporgente posteriormente più di 4/10 della lunghezza del veicolo;
- velocità del convoglio inferiore ai 30 km/h o inferiore ai 40 km/h su autostrade o strade extraurbane principali.

RICHIAMI NORMATIVI

ⁱ **Art. 13. D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Art. 10 Cod. Str.) - Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali**

1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'art. 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:

- a) periodiche, valide per un numero ridefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio;
- b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio;
- c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.

1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione

2. L'autorizzazione periodica:

A) E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;
- b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9;
- d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetria, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
- e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
- f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
 - 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
 - 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.

Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purché siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

- a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;
 - b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;
 - c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
 - d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
 - e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
 - f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:
 - altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m,
 - lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;
 - g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
 - a) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.
 - b) L'autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice.
3. **L'autorizzazione multipla** è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'art. 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'art. 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.
 4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.
 5. **Per le autorizzazioni di tipo periodico** di cui al comma 2, punto A) è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'art. 61 del codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta.
 6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.
 7. **Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo**, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:
 - a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;
 - b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16;
 - c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice;
 - d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.
- Resta fermo l'indennizzo già corrisposto ai sensi dell'articolo 18, ove dovuto.

Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.

8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.
9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.
10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.